



IN QUESTA EDIZIONE

1. L'invio dei dati delle fatture estere relative al 2019
2. Alcune informazioni sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1

L'invio dei dati delle fatture estere relative al 2019

Per soggetti IVA

La scadenza ai fini di trasmettere i dati delle fatture estere non-elettroniche relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 è il 30 aprile 2019. Entro tale data i file dei dati in formato .xml devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto i termini di trasmissione per l'anno 2019 sono i seguenti:

Periodo di riferimento	Termine della trasmissione telematica
Gennaio	30/04/2019
Febbraio	
Marzo	
Aprile	31/05/2019
Maggio	01/07/2019

Giugno	31/07/2019
Luglio	02/09/2019
Agosto	30/09/2019
Settembre	31/10/2019
Ottobre	02/12/2019
Novembre	31/12/2019
Dicembre	31/01/2020

A riguardo Vi chiediamo di voler contattare tempestivamente il Vostro fornitore del software gestionale ai fini di definire la modalità di estrazione dei dati delle fatture estere e la generazione del file e/o la necessità di aggiornare il Vostro software.

Nel caso in cui saremo noi a fungere da intermediario autorizzato ai fini di trasmettere per conto Vostro il file dei dati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL, Vi chiediamo di voler apporre nel file dei dati che ci vorrete inviare il nostro codice fiscale (che è il 00547870212) al fine di identificarci come intermediario incaricato. Vi chiediamo di volerci inviare il file dei dati delle fatture da trasmettere entro il **19/04/2019** ad uno dei seguenti indirizzi email: nikole.sparer@bureauplattner.com oppure sabine.leeg@bureauplattner.com. A riguardo alleghiamo un file Excel (https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2019/04/allegato-Anlage-NL-08_2019.xlsx), che potrà essere compilato in alternativa all’invio del file dei dati (nei casi eccezionali in cui la modalità tecnica di esportazione automatica dei dati dal Vostro sistema non sia proprio in alcun modo possibile), inviandoci tale file sempre ad uno dei precedenti indirizzi.

Facciamo presente che il file dei dati in formato xml è identico al file dei dati che si doveva già trasmettere in passato per lo “spesometro”, con la differenza che ora deve contenere solamente i dati relativi alle fatture estere non-elettroniche (con l’esclusione allora dei dati relativi alle fatture nazionali).

Ricordiamo nuovamente che i soggetti passivi IVA italiani che emettono anche le fatture a soggetti esteri in formato elettronico e le fanno transitare attraverso il SdI (col codice destinatario “XXXXXXX”), non devono inviare telematicamente tali fatture all’Agenzia delle Entrate, in quanto questi dati l’Agenzia li possiede già; questi soggetti devono trasmettere solamente i dati delle fatture non-elettroniche ricevute da soggetti esteri ed eventuali fatture emesse che non siano state emesse in formato elettronico. Di conseguenza rinnoviamo l’invito di voler emettere anche le fatture a soggetti esteri in formato elettronico

e di inviarli via SdI, consegnando al soggetto estero una stampa cartacea o in formato pdf della medesima fattura (visto che all'estero tale formato sarebbe non leggibile e/o non conosciuto).

Ricordiamo anche che l'"esterometro" non sostituisce in alcun modo l'obbligo e le modalità di compilazione dei modelli INTRASTAT, dichiarazione che continua a rimanere obbligatoria con le consuete regole!

In seguito ricordiamo le più importanti informazioni circa l'invio dei dati delle fatture estere non-elettroniche ("spesometro estero" o "esterometro"); ad ogni tipologia di documento (fatture emesse/ricevute/bollette doganali) viene a riguardo associato uno dei seguenti codici:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intra-UE beni	TD10
Fattura per acquisto intra-UE servizi	TD11
Documento riepilogativo	TD12

L'invio telematico delle fatture emesse e delle relative note di variazione da parte di tutti i soggetti IVA, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, devono contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice paese, partita IVA / codice fiscale);
- data e numero della fattura;
- base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- tipologia dell'operazione, da classificare come segue:

Tipologia operazione	Codice
Operazioni escluse ex art. 15, DPR 633/72	N1
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili	N3
Operazioni esenti	N4
Operazioni in regime del margine	N5
Operazioni in reverse charge	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA	N7

Nei seguenti casi particolari invece, sono da utilizzare i seguenti codici:

Tipologia operazione	Codice
fatture acquisto senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, se annotate nel registro degli acquisti	N2
prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter, DPR n. 633/72	N2
esportazioni di beni a soggetto extra-UE	N3
esportazioni di beni in regime del margine	N3
cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA	N3
fatture di acquisti intraUE non imponibili/esenti ex art. 39, DL n. 331/93:	N3
– se l'operazione è non imponibile;	N4
– se l'operazione è esente.	

Facciamo presente che gli agricoltori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR 633/72 (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e che pertanto sono esonerati dalla tenuta della contabilità), sono esonerati dall'invio telematico dei dati delle fatture. Altrettanto sono esonerati i contribuenti forfetari e minimi, in quanto questi – tra altro – sono esonerati dagli obblighi contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti in regime della L. 398/91 (come le società sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, ecc.) che hanno adottato tale regime forfettario, in quanto non tenuti alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime, a condizione che nel periodo d'imposta precedente (2018) hanno conseguito proventi commerciali superiori a Euro 65.000.

Anche le operazioni con soggetti esteri per le quali viene emesso una bolletta doganale (per esportazioni di beni), non devono essere inclusi nel file dei dati da trasmettere.

I dati delle fatture emesse / ricevute e delle relative note di variazione da trasmettere vanno considerati per competenza, ossia:

- per le fatture emesse (fatta eccezione per gli autotrasportatori, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA) conta la data di emissione; ciò significa che per i mesi di gennaio/febbraio/marzo 2019 devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse dal 01/01/2019 fino al 31/03/2019, ma per ogni mese va creato/trasmesso un file distinto per i dati delle fatture in entrate e un uscita;
- per le fatture ricevute rileva la data di registrazione.

Ricordiamo che i file relativi alle fatture emesse e alle fatture ricevute vengono inviati separatamente. Dunque sia per le fatture emesse come anche per le fatture ricevute verrà creato, ai fini dell'invio telematico, un file distinto per ogni mese di riferimento. Il file da inviare telematicamente potrà avere al massimo 1.000 clienti, 1.000 fatture o una dimensione massima di 5 MB. Nel caso in cui si superino tali limiti verranno creati più file (se per esempio vi sono 600 fatture di acquisto e 2.500 fatture di vendita significa che si dovranno inviare 1 file relativo alle fatture di acquisto e 3 file relativi alle fatture di vendita.).

2

Alcune informazioni sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per soggetti IVA

Con riferimento al punto 6) della nostra precedente circolare n. 07/2019, Vi informiamo che, dopo l'invio della nostra circolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato distinti codici tributari, da utilizzare con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo dovute sulle fatture elettroniche.

I nuovi codici da utilizzare sono:

- 2521 – per l’imposta di bollo riferita al primo trimestre 2019;
- 2522 – per l’imposta di bollo riferita al secondo trimestre 2019;
- 2523 – per l’imposta di bollo riferita al terzo trimestre 2019;
- 2524 – per l’imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2019.

Nel frattempo è emerso anche che il mod. F24 trimestrale per il pagamento delle imposte di bollo scaturite dalle fatture elettroniche inviate è prelevabile dalla sezione “fatture e corrispettivi” nel portale dell’Agenzia delle Entrate <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>. Vi è anche la possibilità di attivare l’ordine permanente, affinché il pagamento trimestrale di tale F24 avvenga in automatico. Tale attivazione di ordine permanente potrà avvenire anche tramite noi, visto che in genere disponiamo delle deleghe necessarie a riguardo. Si consiglia nuovamente l’attivazione dell’accesso online „FISCONLINE“, visto che attraverso tale accesso online all’Agenzia Entrate si potrà – tra le tante funzioni – anche attivare tale ordine permanente e prendere visione di tale F24 trimestrale.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network